



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PINEROLO

Nella persona di Vincenzo Gulisano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile N. 0333/13 del ruolo Generale promossa da

AUTOCARROZZERIA [REDACTED] S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore [REDACTED] Vincenzo, con sede a
Nichelino(TO), in Via Montebello n. 3 P.IVA: 04083850019 ed il sig.
[REDACTED] Massimo, (C.F.: CRP1101459C21 L210D), residente a
[REDACTED](TO), in Via C. [REDACTED] n. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Angelo Massimo PERRINI C.F.: PRRNGL62B01F952Q, ed elettivamente
domiciliati a Villar Perosa(TO), in Via Gioberti, n. 3, presso lo studio
dell'Avv. Andreina GILI - C.F.: GLINRN67B60E972P per delega a
margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

Sent. N° 191
R.G. N° 333/13
Cron. N° 1550
Rep. N°
Data 19/05/2013
Dep.

Motivi di fatto e di diritto

Circa l'*an debeatur* gli attori hanno prodotto una completa documentazione dalla quale risulta il danno addotto in atto di citazione patito in danno della autovettura Hyundai I10 1.1 12V targata DX ~~051248~~, di proprietà del sig. ~~CECCARINO~~ Massimo, a seguito sinistro stradale occorso il 08 giugno 2012 alle ore 18.30 sulla tangenziale sud direzione Orbassano, uscita Debouché, per i danni riportati a causa dell'urto contro un pezzo di ferro presente sulla corsia di marcia-, e per il quale lo stesso sig. ~~CECCARINO~~ sporgeva regolare denuncia alla propria assicurazione quale portatore di specifica polizza *kasko*. stipulata con la convenuta, che peraltro ha provveduto a riconoscere il danno e la quantificazione, applicando sia la franchigia/minimo di €. 500,00= sia l'ulteriore franchigia del 20% per non aver fatto riparare il veicolo danneggiato presso una carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa, applicando conseguentemente al danno accertato una decurtazione complessiva del 30%. Pertanto, in applicazione della polizza stipulata con la convenuta, l'attrice AUCARROZZERIA ~~DOBBI~~ srl, nella qualità di cessionaria del credito da parte del proprietario ed il sig. ~~CECCARINO~~ Massimo, hanno avanzato richiesta di saldo del risarcimento dei danni patiti, per l'importo residuo di €. 460,00= oltre a rivalutazione monetaria.

Le parti attrici hanno prevalentemente evidenziato il contrasto della clausola F.9.4 denominata "indennizzo in forma specifica" con la disciplina di cui all'art. 1341 C.C.. Ad avviso del giudicante non appare ragionevole il

rinvio operato dalla Compagnia assicurativa alle Condizioni di Assicurazione edizione del 01 luglio 2011.

Poiché tali somme sono determinate in base al valore attuale della moneta, per il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio di cui alla sentenza della Cassazione a Sez. unite 17.02.95 n° 1712 secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulle somme corrispondenti al valore della somma al momento dell'illecito rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat.

All'udienza del 16 maggio 2013, le parti richiamavano le rispettive memorie autorizzate e chiedevano che il giudice assumesse la causa a decisione sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti costitutivi, trattandosi di vertenza esclusivamente documentale. Il giudice, quindi, esaminata la documentazione prodotta, riteneva la causa matura per la decisione ed invitava le parti a precisare le conclusioni, come da rispettivi atti costitutivi, che per le spese si rimettevano alla decisione del giudice.

Le spese legali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Pinerolo, definitivamente pronunciando, così provvede:

condanna la convenuta UNIPOL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente a Bologna, in Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia dott. Mauro DEBIAGGI, al pagamento - in favore dell'attrice AUTOCARROZZERIA ~~BOCCARDI S.p.A.~~ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore ~~PIRELLA~~ Vincenzo, con sede a



Nichelino(TO), in Via Montessori n. 3 P.IVA: [REDACTED] e del sig. [REDACTED] Massimo, (C.F.: [REDACTED] L210D), residente a [REDACTED](TO), in Via [REDACTED] 77, la somma di €. 460.00= iva inclusa con applicazione della rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.

condanna la convenuta UNIPOL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente a Bologna, in Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia dott. Mauro DEBIAGGI, alla rifusione - in favore dell'attrice AUTOCARROZZERIA [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore [REDACTED] A Vincenzo, con sede a Nichelino(TO), in Via Montessori n. 3 P.IVA: [REDACTED] e del sig. [REDACTED] Massimo, (C.F.: [REDACTED] L210D), residente a [REDACTED](TO), in Via [REDACTED], delle spese legali che vengono liquidate in complessivi €. 400,00=, oltre CPA ed IVA sulle somme imponibili.

Così deciso in Pinerolo il 20 maggio 2013

Il giudice di pace

(Vincenzo Gulisano)

